

## CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA CERVIGNANO DEL FRIULI

COPIA

### VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Rettifica dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile come presupposto di attuabilità della scelta di "autofinanziamento" finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle future annualità. Approvazione

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2022** il giorno **19** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18.30**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via Sarcinelli n. 113, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato		X
3) MOSCHIONE Mariella	X	
4) PIAZZA Sandra	X	
5) PIN Enrico	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
<b>TOTALE n.</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE

### VISTI:

- l'art 1 dello Statuto del Consorzio in materia di finanza e contabilità;
- l'art. 55 del Regolamento Speciale del Consorzio "Disciplina del Bilancio annuale di previsione";
- il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dall'art 7 dello Statuto nell'ambito della predisposizione dei bilanci preventivi e della vigilanza sul buon andamento nonché sulla gestione del Consorzio, che abilitano l'Organo Esecutivo anche ad un'autorità deliberativa di "proposta" qualificata avverso l'Assemblea Consortile;

**RISCONTRATO**, mediante una quantificazione veritiera ed attendibile dell'attuale situazione economico-finanziaria dell'Ente (Preconsuntivo economico stimato al 31/12/2022), attraverso una puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio, il probabile manifestarsi - a fine esercizio 2022 - di un disavanzo d'amministrazione, da rilevare nel Rendiconto di competenza.

**RICORDATO** a tal fine che nella determinazione dell'entità della sottesa perdita economica hanno un rilievo pregnante il riconoscimento di fattori di squilibrio come la mancata neutralizzazione del c.d. "caro bollette" (energia e riscaldamento) nonché l'impatto inflattivo del contesto socio-economico nazionale sui prezzi degli affidamenti di forniture e servizi, forieri di conseguenti oneri aggiuntivi - ad oggi in parte certi ed in parte ancora latenti - di cui si stimano pesanti ricadute economiche, oltre che sul 2022, anche sulle future annualità;

**PRESO ATTO** delle simulazioni condotte dagli uffici economico-finanziari del Consorzio che sintetizzano la prevista impossibilità di giungere ad un pareggio del Budget previsionale 2023, acclarata la mancanza di risorse economiche (entrate correnti/ordinarie) atte a "coprire" finanziariamente il fabbisogno complessivo di spesa necessario per il normale svolgimento - nel 2023 - di tutti i servizi consortili;

**RICORDATO** anche:

- il non riscontro, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle plurime richieste di integrazione dei contributi erogati annualmente da quest'ultima al Consorzio, da ultimo l'istanza inoltrata (protocollo d'uscita n. 2520 del 06/07/2022, o, ancora, la memoria trasmessa il 29/9/2022 - prot. 3692/22 dal Presidente del Consorzio alla Segreteria della III Commissione regionale per la discussione ed approvazione della prossima legge regionale in materia di disabilità, atti allegati al presente provvedimento) finalizzata all'ottenimento di una modifica delle modalità di corresponsione dell'apporto erogato dalla Regione ai sensi dell'art 20 della L.R. n. 41/1996 verso criteri orientati ad una "discontinuità" con il vigente assunto legislativo che prevede un meccanismo contributivo regionale di erogazione basato sulla "popolazione residente nel territorio", decisamente penalizzante nella fattispecie dei due Ambiti (Ovest-Latisanese, Est-Cervignanese) agglomerati nel contesto consortile della Bassa Friulana, viste le conclamate tendenze - in diminuzione - della popolazione residente ed - in deciso aumento - del tasso di disabilità adolescenziale/giovanile (soprattutto nella sfera delle problematiche autistiche) e del tasso di intensità di alcune situazioni (in particolare con l'aumento negli anni di quelle che richiedono un rapporto utente - educatore 1:1) nel medesimo bacino d'utenza;
- la più volte esplicitata, da parte di diversi Comuni partecipanti al Consorzio, incapacità finanziaria nel sostenere proposti aumenti tariffari finalizzati ad un incremento delle risorse veicolate all'Ente attraverso un accrescimento delle quote compartecipative (quote abitanti e quote utenti), viste le rilevanti (e crescenti) difficoltà di bilancio

scaturenti dalla complessità globale economico-sociale provocata dal fenomeno del c.d. "caro bollette" e dall'impatto del volano inflattivo su pressoché tutti gli affidamenti di forniture e servizi;

**RITENUTO** quindi che sia coerente e congruo, viste le rilevanti difficoltà economico-finanziarie - a tutti i livelli di presidio territoriale - provocate altresì dal delicato contesto politico internazionale, perseguire una soluzione interna al Consorzio a salvaguardia dei futuri equilibri di bilancio, attraverso l'utilizzo del cospicuo Fondo riserva utili accantonati rilevato tra le poste del Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale consortile ai fini del raggiungimento del pareggio tra entrate correnti/ordinarie e spese correnti/ordinarie nell'ambito del Budget previsionale pluriennale;

**TENUTO CONTO** dell'irrelevanza - nell'attuale contesto consortile e nei futuri esercizi - del principio della c.d. "continuità aziendale", alla luce della prossima messa in atto della riforma della legge regionale FVG n. 41/96 che destina l'organizzazione e la guida dei servizi sociali (per la disabilità) della Bassa Friulana ad un nuovo soggetto gestore facente capo ad ASUFC, ponendo a decadenza giuridica le funzioni e le prerogative dell'attuale Consorzio a partire dal 1° gennaio 2024;

**VALUTATO** che le considerazioni sopra enucleate, in una prospettiva di giudizio sulla fattibilità dell'equilibrio economico-finanziario rappresentano tutte quotazioni di congruità conformi allo specifico precetto dell'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 che così recita: *"la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione"* e che, in modo particolare, in questo contesto va riconosciuta particolare enfasi valutativa al giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere invalidato - nelle prossime annualità - da una futura compromessa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente nei confronti dei Comuni consorziati, ovvero dal costante aumento delle spese correnti;

**RITENUTO** che la straordinarietà del momento storico socio-economico, impattante a livello nazionale, e non soltanto sulla dimensione periferica regionale, giustifichi la scelta politica di impiegare parte delle risorse accumulate in esercizi pregressi (con la finalità di attivare la spesa per investimenti) al perseguimento dell'obiettivo, essenziale, del pareggio del budget previsionale 2023, comprovata altresì l'impossibilità di raggiungere lo stesso risultato mediante l'utilizzo di altre leve finanziarie;

**CONSIDERATO** doveroso quindi, per poter porre in essere la delineata scelta di autofinanziamento finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, rettificare i precetti dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile, apportando la seguente modifica integrativa:

Originale:	Nuovo:
<p><b>Art 57 Utili e perdite dell'esercizio</b></p> <p>1. L'utile d'esercizio dovrà essere interamente destinato nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;</li><li>b) all'incremento del fondo adeguamento e rinnovi strutture;</li><li>c) al finanziamento delle spese di investimento previste dal piano di cui all'art. 53 c. 2.</li></ul>	<p><b>Art 57 Utili e perdite dell'esercizio</b></p> <p>1. L'utile d'esercizio dovrà essere interamente destinato nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;</li><li>b) all'incremento del fondo adeguamento e rinnovi strutture;</li><li>c) al finanziamento delle spese di investimento previste dal piano di cui all'art. 53 c. 2.</li></ul>

<p>2. Nella determinazione dell'utile di esercizio si terrà conto delle eventuali imposte dirette gravanti sul reddito imponibile del Consorzio.</p> <p>3. La perdita di esercizio deve essere ripianata dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio per la parte che eccede il fondo di riserva, entro tre mesi dall'approvazione dei Bilanci di Previsione dell'esercizio successivo. Le eventuali accertate perdite di esercizio dovute a casi eccezionali ed imprevedibili, dovranno essere preventivamente vagliate ed approvate dall'Assemblea.</p> <p>4. Qualora i Fondi Riserva del Consorzio, allocati nel Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale fossero tali da soddisfare i punti di cui ai precedenti commi, l'utile di esercizio e gli utili di esercizio delle annualità precedenti, portati a nuovo e non ancora destinati ai Fondi Riserva, potranno essere restituiti agli Enti Consorziati. L'importo spettante al singolo Consorziato verrà determinato in base al rapporto tra la quota di compartecipazione del singolo Ente e le quote di compartecipazione complessive relative all'annualità di formazione dell'utile.</p>	<p><b>1-bis Al manifestarsi di particolari e straordinarie condizioni di contesto, riconosciute esplicitamente dai Sindaci dei Comuni consorziati con apposita deliberazione assembleare, gli utili di esercizi pregressi accantonati a Fondo Riserva possono essere utilizzati come componente positiva di entrata per il raggiungimento del pareggio di bilancio in sede di budget previsionale pluriennale.</b></p> <p>2. Nella determinazione dell'utile di esercizio si terrà conto delle eventuali imposte dirette gravanti sul reddito imponibile del Consorzio.</p> <p>3. La perdita di esercizio deve essere ripianata dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio per la parte che eccede il fondo di riserva, entro tre mesi dall'approvazione dei Bilanci di Previsione dell'esercizio successivo. Le eventuali accertate perdite di esercizio dovute a casi eccezionali ed imprevedibili, dovranno essere preventivamente vagliate ed approvate dall'Assemblea.</p> <p>4. Qualora i Fondi Riserva del Consorzio, allocati nel Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale fossero tali da soddisfare i punti di cui ai precedenti commi, l'utile di esercizio e gli utili di esercizio delle annualità precedenti, portati a nuovo e non ancora destinati ai Fondi Riserva, potranno essere restituiti agli Enti Consorziati. L'importo spettante al singolo Consorziato verrà determinato in base al rapporto tra la quota di compartecipazione del singolo Ente e le quote di compartecipazione complessive relative all'annualità di formazione dell'utile.</p>
--	---

**ACCERTATO** che allo stato attuale il Consorzio non si trova in una situazione di illiquidità finanziaria che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni giuridico/contrattuali con il ricorso ai propri mezzi ordinari;

**RITENUTO** che il paventato strumento di "auto-risanamento" sia, nell'odierno contesto socio-economico, l'unico in grado di:

- scongiurare una più grave situazione di dissesto finanziario nei prossimi esercizi nonché di compromissione della continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili da erogare all'utenza;
- assicurare l'equilibrio di bilancio dando copertura "*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*" a tutte le spese correnti,

**PRESO ATTO** altresì dell'art. 243 bis, comma 1, Tuel che individua, quali presupposti per un eventuale ricorso alla procedura di riequilibrio, la concomitante sussistenza di "*squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario*" con un'insufficienza/inadeguatezza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e

194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del D.lgs. n. 267/2000, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate;

**VALUTATO** inoltre che la prospettata scelta di "autofinanziamento" consegue anche ad un giudizio positivo espresso in termini di veridicità (c.d. principio della rappresentazione veritiera e corretta – "true and fair view" – secondo la direttiva 78/660/CEE) ed attendibilità delle previsioni (parametro normativo del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, D.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle stime ritenute veritiere e attendibili, previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative ed attendibili che costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso;

**OSSERVATO** che le paventate iniziative di gestione della crisi derivante dal c.d. "caro bollette" e di riequilibrio di bilancio sono state sottoposte al vaglio dell'Organo di Revisione, ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure prospettate allo scopo di garantire l'effettivo raggiungimento del "ristabilimento" dell'Ente e che il Collegio si è espresso positivamente (con il parere favorevole allegato) in ordine alla legittimità del ricorso al rappresentato strumento eccezionale e straordinario;

**VISTI:**

- l'art. 40 del D.P.R. 4/10/'86 n. 902;
- gli artt. 53, 54 del Regolamento Speciale;

**ATTESO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**RITENUTO**, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 al fine dell'immediato invio della documentazione ai Soci del Consorzio per l'approvazione;

*Ciò premesso e considerato;*

**PROPONE**

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI FAR PROPRIE tutte le premesse rendendole dispositive nella pienezza ed esaustività dei contenuti illustrati.
2. DI APPROVARE la modifica prospettata dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile, apportando la seguente rettifica integrativa:

<i>Originale:</i>	<i>Nuovo:</i>
<p><b>Art 57 Utili e perdite dell'esercizio</b></p> <p>1. L'utile d'esercizio dovrà essere interamente destinato nell'ordine:</p> <p>a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;</p> <p>b) all'incremento del fondo adeguamento e rinnovi strutture;</p> <p>c) al finanziamento delle spese di investimento previste dal piano di cui all'art. 53 c. 2.</p>	<p><b>Art 57 Utili e perdite dell'esercizio</b></p> <p>1. L'utile d'esercizio dovrà essere interamente destinato nell'ordine:</p> <p>a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;</p> <p>b) all'incremento del fondo adeguamento e rinnovi strutture;</p> <p>c) al finanziamento delle spese di investimento previste dal piano di cui all'art. 53 c. 2.</p> <p><b>1-bis Al manifestarsi di particolari e straordinarie condizioni di contesto,</b></p>

<p>2. Nella determinazione dell'utile di esercizio si terrà conto delle eventuali imposte dirette gravanti sul reddito imponibile del Consorzio.</p> <p>3. La perdita di esercizio deve essere ripianata dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio per la parte che eccede il fondo di riserva, entro tre mesi dall'approvazione dei Bilanci di Previsione dell'esercizio successivo. Le eventuali accertate perdite di esercizio dovute a casi eccezionali ed imprevedibili, dovranno essere preventivamente vagliate ed approvate dall'Assemblea.</p> <p>4. Qualora i Fondi Riserva del Consorzio, allocati nel Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale fossero tali da soddisfare i punti di cui ai precedenti commi, l'utile di esercizio e gli utili di esercizio delle annualità precedenti, portati a nuovo e non ancora destinati ai Fondi Riserva, potranno essere restituiti agli Enti Consorziati. L'importo spettante al singolo Consorziato verrà determinato in base al rapporto tra la quota di compartecipazione del singolo Ente e le quote di compartecipazione complessive relative all'annualità di formazione dell'utile.</p>	<p><b>riconosciute esplicitamente dai Sindaci dei Comuni consorziati con apposita deliberazione assembleare, gli utili di esercizi pregressi accantonati a Fondo Riserva possono essere utilizzati come componente positiva di entrata per il raggiungimento del "pareggio" di bilancio in sede di budget previsionale pluriennale.</b></p> <p>2. Nella determinazione dell'utile di esercizio si terrà conto delle eventuali imposte dirette gravanti sul reddito imponibile del Consorzio.</p> <p>3. La perdita di esercizio deve essere ripianata dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio per la parte che eccede il fondo di riserva, entro tre mesi dall'approvazione dei Bilanci di Previsione dell'esercizio successivo. Le eventuali accertate perdite di esercizio dovute a casi eccezionali ed imprevedibili, dovranno essere preventivamente vagliate ed approvate dall'Assemblea.</p> <p>4. Qualora i Fondi Riserva del Consorzio, allocati nel Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale fossero tali da soddisfare i punti di cui ai precedenti commi, l'utile di esercizio e gli utili di esercizio delle annualità precedenti, portati a nuovo e non ancora destinati ai Fondi Riserva, potranno essere restituiti agli Enti Consorziati. L'importo spettante al singolo Consorziato verrà determinato in base al rapporto tra la quota di compartecipazione del singolo Ente e le quote di compartecipazione complessive relative all'annualità di formazione dell'utile.</p>
--	--

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.

f.to dott. Roberto ORLICH

**Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, li 13/10/2022

IL DIRETTORE  
f.to dott. Roberto ORLICH

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITÀ E FINANZA

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Cervignano del Friuli, li 13/10/2022

IL RESPONSABILE  
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA  
f.to dott. Gianfranco PONIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Rettifica dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile come presupposto di attuabilità della scelta di "autofinanziamento" finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle future annualità. Approvazione"**, così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

**DELIBERA**

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Rettifica dell'articolo 57 (Utili e perdite dell'esercizio) del Regolamento Speciale consortile come presupposto di attuabilità della scelta di "autofinanziamento" finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle future annualità. Approvazione"**, così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

**DELIBERA**

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to **Avv. Michele TIBALD**

**IL DIRETTORE**  
f.to **dott. Roberto ORLICH**

---

**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2022** al **04/11/2022** inclusi.

Addì lì **20/10/2022**

**L'IMPIEGATO ADDETTO**  
f.to **Sorarù Luisa**

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2022** al **04/11/2022** inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**  
**dott. Roberto ORLICH**

---

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì **19/10/2022**



C.A.M.P.P.  
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO  
PSICOPEDAGOGICA

Cervignano del Friuli, 6/7/2022

Prot. n. 002520

**IL PRESIDENTE**

**Alla dott.ssa Gianna Zamaro  
Direttore centrale  
Direzione centrale salute, politiche  
sociali e disabilità**

[sociosanitario@regione.fvg.it](mailto:sociosanitario@regione.fvg.it)  
[salute@regione.fvg.it](mailto:salute@regione.fvg.it)

**OGGETTO: Disegno di legge in materia di disabilità (riforma LR 41/96 e altri interventi). Invio osservazioni.**

Gentile Dott.ssa Zamaro,

a riscontro della sua richiesta di osservazioni, proposte e suggerimenti sul ddl in oggetto, come CAMPP, premesso che sulla decisione di trasferire la titolarità di tutti i servizi a favore delle persone con disabilità in capo alle Aziende Sanitarie ci si astiene dal dare un giudizio, riportiamo in calce quelli che, riteniamo essere gli elementi di maggiore interesse per ogni successiva valutazione finalizzata alla definizione più compiuta della norma.

### **Titolo I.**

---

Relativamente all'oggetto, finalità, interventi regionali a favore delle persone con disabilità e linguaggio si prende atto positivamente degli obiettivi promossi dall'Amministrazione regionale che riprendono le più recenti indicazioni, anche internazionali, in materia di disabilità.

Si ritiene di segnalare la necessità ed opportunità di uno sviluppo informativo e formativo nei servizi per la disabilità sui due principi base citati all'art. 3, comma 1 (progettazione universale e accomodamento ragionevole) che non sempre fanno parte del lessico degli operatori dei servizi per la disabilità.

Si segnala (art. 3, comma 2, lett. b) l'introduzione del concetto di budget di salute, ripreso altre volte nel testo, su cui potrebbe essere opportuno un coordinamento legislativo con la LR 22/19 che invece aveva introdotto il concetto di budget personale di progetto, di cui il budget di salute era una componente.

RO RO  
Zamaro per DDL Riforma 41-96 (1) docx

Sede Amministrativa:  
Via XXIV Maggio n. 46 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) C.F. e P. IVA: 00662840305  
Tel. 0431/386611 - Fax 0431/386600  
e-mail: [mailto:beltrame@campp.it](mailto:mailto:beltrame@campp.it) [protocollo@pec.campp.it](mailto:protocollo@pec.campp.it) [www.campp.it](http://www.campp.it)





## Titolo II.

---

### *Capo I – Salute*

Visto che viene espressamente citata l'attenzione all'impatto negativo che la povertà può avere sulla salute e sulla vita delle persone con disabilità (art. 5, comma 2), l'assetto istituzionale del sistema sociosanitario dovrebbe raccordarsi anche con il sistema integrato dei Servizi sociali dei Comuni (LR 6/06) che sul tema della povertà e dell'inclusione hanno specifiche competenze e finanziamenti dedicati (PON, ad esempio).

### *Capo II – Vita indipendente e inclusione nella società*

All'art. 6, comma 6, si suggerisce di sostituire il termine "assistenziali" con il termine "sociali".

Con riferimento all'intero Capo, si ritiene importante prevedere, nel corso dello sviluppo della norma, una modalità di coordinamento a livello regionale delle varie misure a sostegno della vita indipendente e dell'abitare inclusivo che ad oggi sono gestiti secondo diversi canali di finanziamento, nazionali e regionali, ed anche con sistemi di progettazione e rendicontazione non omogenei.

### *Capo III – Istruzione, formazione e lavoro*

L'art. 9, visti i riferimenti puntuali al collocamento mirato ed alla LR 18/05, sembra non tenere conto delle persone con disabilità per le quali può essere difficile se non impossibile ed irrealizzabile un inserimento lavorativo stabile.

È evidenza degli ultimi anni un importante aumento nei Servizi gestiti dal CAMPP di persone con disabilità soprattutto intellettiva per le quali si riescono a costruire progetti personalizzati di inclusione mediante esperienze di tirocinio o impegno a favore delle comunità locali. Il rischio che si intravede è uno scollamento di questa parte di approccio dei servizi con il sistema del collocamento mirato, già molto orientato alla collocazione di persone che mantengono un livello medio-alto di autodeterminazione e produttività, lasciando così in una zona grigia e non ben descritta tutti gli altri.

Come ben evidenziato in altri passaggi della norma, è importantissimo il lavoro di raccordo tra le varie Direzioni competenti (in modo particolare Direzione Salute e Direzione Lavoro).

### *Capo IV – Mobilità personale e libertà di movimento*

Nel 2018 la Direzione regionale aveva promosso alcuni tavoli di lavoro a livello regionale che avevano avuto come esito alcuni documenti di analisi con proposte anche innovative. Uno di questi tavoli era stato dedicato al trasporto per persone con disabilità e nello sviluppo della norma se ne potrebbe tenere nuovamente conto.

### *Capo V – Informazione, comunicazione e partecipazione*

Si suggerisce di riprendere il principio del "Niente su di noi senza di noi" adottato a livello nazionale dall'Osservatorio sulla disabilità, grandi reti associative (ANFFAS su tutte) e che prevede la massima partecipazione possibile delle persone con disabilità alla preparazione e diffusione delle informazioni che le riguardano, anche con modalità particolari ("easy to read").





### **Titolo III – Governo di sistema**

---

#### *Capo I – Integrazione delle politiche*

Il Piano regionale della disabilità è una scelta importante, ma si deve ricordare che molti Piani già previsti da normative già vigenti non sono stati ancora adottati.

Si suggerisce di richiamare in questa sezione del ddl il fatto che anche la Consulta regionale delle persone con disabilità possa esprimere un parere sul Piano (cfr. art. 13, lettera e).

#### *Capo II – Riordino del sistema sociosanitario per la disabilità*

La proposta di riforma dovrebbe essere l'occasione per provare ad uscire dall'attuale sistema di "classificazione anagrafica" per l'accesso delle persone con disabilità alle strutture e servizi loro dedicati.

Già in altri provvedimenti regionali sono stati definiti, con precisione ed attenzione, concetti come progetto di vita e progetti di transizione, da intendersi come accompagnamento della persona con disabilità nelle fasi più salienti del suo percorso di vita (uscita dal mondo della scuola, accesso a servizi dell'area della semi residenzialità, sperimentazione di occasioni di inclusione lavorativa,...).

Se la norma deve riprendere le disposizioni di cui alla LR 41/96 per passarne la titolarità alle Aziende sanitarie, si suggerisce un rimando (al Piano regionale disabilità?) in cui dare atto che si immagina un nuovo sistema integrato di interventi e servizi per le persone con disabilità in cui il criterio di accesso a determinati luoghi non è l'età anagrafica, ma i processi e progetti che, in quei luoghi e con la migliore appropriatezza possibile, la persona con disabilità possa sperimentare, secondo un percorso definiti per momenti di transizione attentamente valutati dalle unità di valutazione.

Il servizio per le transizioni previsto nelle linee guida regionali per le sperimentazioni innovativi (art. 20 bis della LR 41/96) dovrebbe diventare un'unità di servizio imprescindibile nell'organizzazione del futuro Dipartimento per le Disabilità delle Aziende.

Anche per questo, si segnala come gli interventi del Servizio di Integrazione Lavorativa (almeno per quanto riguarda il CAMPP) non sono quelli ripresi dalla lettera f) dell'art.17, che hanno una connotazione molto sanitaria.

Come già segnalato sopra, sembra che gli interventi nel ddl siano destinati a persone con disabilità di particolare gravità, mentre il panorama degli utenti dei servizi non è rappresentato sempre e solo da questa componente.

C'è una sostanziale differenza tra i percorsi di integrazione lavorativa messi in atto dai servizi per la salute mentale e per le dipendenze e quelli del SIL. Si ritiene utile approfondire e chiarire meglio questo aspetto.

I destinatari del SIL hanno da sempre un'identità di lavoratori, sono parte attiva della progettazione che li porta ad avere un ruolo lavorativo e riconoscimento sociale; nulla a che vedere con un progetto finalizzato alla riabilitazione o alla salute.





**C.A.M.P.P.**  
**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO  
PSICOPEDAGOGICA**

Si conferma che il CAMPP intende partecipare attivamente e proattivamente alle attività di attuazione condivise tra Azienda sanitaria e Conferenza dei Sindaci, secondo gli indirizzi dell'Assemblea consortile declinati dal Consiglio di Amministrazione.

All'art. 17, comma 4, si parla di una dotazione organica aggiuntiva, nelle Aziende, "ad esaurimento". Se per la parte educativa ed assistenziale non si intravedono particolari questioni di rilievo, è invece per quanto riguarda il SIL che si presentano qui delle perplessità.

Gli operatori del SIL saranno sostituiti da operatori sanitari? In tal senso sarebbe importante che la norma definisse la figura professionale del Tecnico dell'Inserimento Lavorativo (già presente nella DGR 196/06) e ribadisse la differenza tra figure professionali dei percorsi che hanno connotazione sanitaria, terapeutica e riabilitativa.

Si coglie l'occasione per ricordare il tema del personale operante a tempo determinato presso il SIL in convenzione con la Direzione regionale lavoro, che potrebbe trovare una collocazione stabile proprio con la riforma. Più volte le OO.SS. hanno segnalato questa criticità.

Si ritiene che l'attività di rivalutazione delle persone in carico ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere debba essere multiprofessionale e multidimensionale, per non dare il senso che la persona con disabilità sia in carico alla sanità e quindi paziente prima che persona.

Per quanto riguarda l'art. 19, la formulazione sembra escludere con la riforma i Comuni dalla progettazione lavorativa e non viene citata l'Equipe Multidisciplinare Territoriale in tema di lavoro, di importante rilievo per i progetti personalizzati in quest'area di intervento.

#### *Capo III – Pianificazione e programmazione locale e integrazione sociosanitaria*

Ci si vuole soffermare in questa nota, ancora una volta, sul budget di salute, sul quale è ineludibile un percorso formativo dedicato agli operatori dei servizi per le persone con disabilità atteso che non è ancora patrimonio operativo comune e limitato solo a singole sperimentazioni territoriali.

#### **Titolo IV – Norme finanziarie**

---

Come già segnalato dal CAMPP, si segnala la necessità di rivisitare i parametri tramite i quali sono calcolati molti dei fondi previsti dalla LR 41/96.

Considerare solo la popolazione residente, in calo costante, non consente di tenere conto dell'aumento delle richieste di accesso ai servizi per le persone con disabilità.

Per citare l'esperienza del CAMPP, nel 2021 la popolazione a riferimento per il contributo è diminuita dell'1,2 % mentre le persone seguite dal CAMPP sono cresciute del 9,9%.

Una proposta è quella di riprendere alcuni parametri della modalità di attribuzione del fondo negli anni scorsi (dispersione territoriale dei servizi, giornate di apertura dei servizi, ...) combinata con il grado di gravità delle persone seguite (stabilito con lo strumento QVad).





**C.A.M.P.P.**  
**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO  
PSICOPEDAGOGICA**

Si coglie l'occasione per segnalare che nelle ultime slide presentate dall'Area Welfare si fa riferimento solo all'art. 20 della LR 41/96, ma sono anche altri i fondi attualmente trasferiti dalla Regione agli enti gestori per la disabilità (art. 14, art. 20 ter,...).

Infine, si ritiene importante e necessario che la riforma dia il via ad un processo di definizione a livello regionale ed in modo omogeneo del sistema di compartecipazione delle persone con disabilità ai servizi di cui fruiscono.

Restando ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione, si porgono distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Michele TIBALD**  
*firmato digitalmente*

RO RO  
Zamano per DDL Riforma 41-96 (1) docx

---

Sede Amministrativa:  
Via XXIV Maggio n. 46 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) C.F. e P. IVA: 00662840305  
Tel. 0431/386611 - Fax 0431/386600

e-mail: <mailto:beltrame@campp.it>

[protocollo@pec.campp.it](mailto:protocollo@pec.campp.it)

[www.campp.it](http://www.campp.it)





C.A.M.P.P.  
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO  
PSICOPEDAGOGICA

Cervignano del Friuli, 29/09/2022

Prot. n. 003682

**IL PRESIDENTE**

Al Presidente della  
III Commissione Permanente del Consiglio Regionale  
Dott. Ivo Moras

[cr.segreteria.terzacommissione@regione.fvg.it](mailto:cr.segreteria.terzacommissione@regione.fvg.it)

**OGGETTO: Disegno di legge n. 173 – invito ad audizione seduta del 04.10.2022 – trasmissione memoria scritta**

In vista dell'audizione fissata per il 04.10.2022, trasmetto in allegato alcune osservazioni in merito al disegno di legge n. 173 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", con preghiera di farle pervenire anche ai componenti della Commissione.


Con i migliori saluti.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Michele Tibald

RO RO  
Lettera III Commissione.docx

Sede Amministrativa:  
Via XXIV Maggio n. 46 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) C.F. e P. IVA: 00662840305  
Tel. 0431/386611 - Fax 0431/386600  
e-mail: [protocollo@pec.campp.it](mailto:protocollo@pec.campp.it) [www.campp.it](http://www.campp.it)





## Disegno di legge n. 173

### “Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei Servizi socio-sanitari in materia”

#### Osservazioni a cura del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (CAMPP)

#### Premessa.

Il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (di seguito CAMPP) dal 1998 è uno dei cinque Enti gestori di servizi per la disabilità istituiti ai sensi della LR 41/96 (assieme al Comune di Trieste, CISI di Gorizia, Azienda sanitaria di Friuli Occidentale e Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale).

Il CAMPP, in particolare, gestisce i servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità nel territorio della Bassa Friulana (Ambiti di Cervignano e Latisana) per conto dei 29 Comuni consorziati, ed il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL), pur con diverse modalità, nell'intero territorio della provincia di Udine.

Negli anni il CAMPP ha dato vita ad un vero e proprio sistema integrato di interventi e servizi per le persone con disabilità che si può sintetizzare con il grafico qui sotto che dà il dettaglio degli utenti in carico al CAMPP al 31/12/2021:




Figura 1-CAMPP - PcD seguite nel 2021. Fonte: Conto Consuntivo

L'Assemblea dei Sindaci del CAMPP con riferimento al disegno di legge in materia di disabilità (riforma della LR 41/96 ed altri interventi) evidenzia e pone all'attenzione del Consiglio Regionale quanto segue:

- Il mutare delle esigenze delle persone con disabilità (sia in termini qualitativi che quantitativi) negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il tema dei disturbi nel neurosviluppo e della disabilità intellettiva, conferma la necessità ed opportunità di un riordino del sistema socio-sanitario e sociale del sistema integrato di interventi e servizi in quest'area di intervento, e quindi si esprime parere favorevole all'avvio di un percorso di analisi e ridefinizione del modello regionale di attenzione alle

persone con disabilità;

- È importante che lo sviluppo normativo regionale sia improntato sull'attenzione alla persona con disabilità ed alla sua famiglia, per evitare che si intravedano profili di lavoro con un baricentro

fortemente spostato su una possibile sanitarizzazione della disabilità, rischio che non bisogna assolutamente correre;

- Si ribadisce infatti che una gran parte degli interventi a favore delle persone con disabilità sono di tipo socioeducativo, esperienza e competenza dei Comuni, i cui tratti fondamentali devono far parte del budget di salute da intendere come momento significativo di integrazione sociale e sociosanitaria;
- È altresì importante evidenziare come la proposta di legge debba ricomprendere tutti i vari profili di disabilità, non solo quelli dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima;
- La storia e lo stile di lavoro, nonché tutti i vari progetti anche innovativi e sperimentali, che il CAMPP ha realizzato e sta conducendo e promuovendo, devono rimanere un patrimonio consolidato delle Amministrazioni comunali che il CAMPP hanno voluto e che tramite il CAMPP intendono continuare a sostenere, ritenendo la scelta fatta tanti anni fa una decisione saggia e che ha dato grandi risultati;
- Per questo, se da una parte resta in capo alla Regione la scelta politica del passaggio della titolarità delle competenze in tema di disabilità, dall'altra parte si ritiene che sia necessario e doveroso che la gestione del sistema in atto resti al CAMPP, con la previsione quindi di una reale e concreta modalità di esercizio concertata tra i Comuni della Bassa Friulana, ASUFC e la sua Conferenza dei Sindaci (ad esempio tramite specifica convenzione);
- Si ritiene infatti che vada data continuità alla volontà delle Amministrazioni locali di questo territorio che vogliono ancora avere, in qualità di soci, un rilevante ruolo nella programmazione, gestione e valutazione dei servizi per le persone con disabilità, incidendo di conseguenza sulle strategie; i contenuti importanti dei vari Piani Programma approvati annualmente dall'Assemblea consortile danno evidenza immediata del percorso lineare e progressivo di sviluppo del CAMPP in linea con i mutamenti poco più sopra citati, con un aumento delle persone con disabilità seguite (a titolo di esempio) del 10% tra il 2020 e 2021;
- Le osservazioni dai contenuti più tecnici sul disegno di legge di riforma, che sono state trasmesse alla competente Direzione regionale dal Presidente del CAMPP con nota prot. n. 2520 del 06.07.2022 confermano la volontà del Consorzio, attraverso il lavoro congiunto tra il Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, di essere solidamente partecipi e presenti nei luoghi in cui si andranno a definire operativamente i passaggi amministrativi, organizzativi e finanziari necessari per fare in modo che la nuova legge abbia piena esecuzione e declinazione operativa;
- Il Consorzio, infatti, sempre per la storia e lo stile di lavoro promosso dai Sindaci, ha in essere un patrimonio non solo culturale e professionale, ma anche materiale frutto di importanti investimenti che negli anni hanno consentito di avere nel territorio di competenza una serie molto articolata e differenziata di sedi, servizi e progetti.

Di seguito si riportano ulteriori e più dettagliate osservazioni in merito al ddl sopra citato, con riferimento ad alcuni articoli del testo in esame.

## Art. 1.

Positiva la scelta di presentare un glossario dei termini che vengono utilizzati nell'area della disabilità.

Si suggerisce un possibile riferimento al cosiddetto "modello della Qualità di Vita", che ha sempre più diffusione nella letteratura internazionale in materia e che è utilizzato, ad esempio, nei sistemi di valutazione progettuale adottati dall'Area Welfare FVG per i progetti di vita indipendente.

Si suggerisce di prevedere una campagna di formazione rivolta al personale interessato dalla riforma su alcuni termini; a titolo di esempio, sul tema dell'*accomodamento ragionevole*, che, a parte pochi operatori nell'area dell'integrazione lavorativa, non è molto diffuso nella rete dei servizi sociali e sociosanitari.

Si suggerisce l'avvio, nel corso del 2013, di una sperimentazione del budget di salute e relativo budget di progetto nei momenti di valutazione multidimensionale delle persone con disabilità (UVM distrettuali, ad esempio).

## Art. 6

Ricordando che:

- il CAMPP ha evidenziato, anche alla Consulta regionale per la disabilità, la necessità ed opportunità di integrare i fondi della Legge 112/16 ("dopo di noi") con fondi regionali perché la norma nazionale limita l'accesso all'abitare sociale solo alle persone con disabilità grave, dimenticando le altre persone con disabilità che potrebbero sicuramente sperimentare percorsi di autonomia abitativa;
- diversi soggetti operanti nell'agricoltura sociale (cfr. LR 2/2018) hanno segnalato la propria disponibilità nell'offrire le proprie strutture anche come sede di sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa, in attuazione anche dei tanto attesi decreti attuativi della citata LR 2/2018,

si suggerisce che la riforma promuova un sistema di coordinamento regionale dei vari canali di finanziamento per l'abitare sociale: ad oggi, ad esempio, ci sono progetti finanziati dalla legge 112/2016, altri dal Piano Nazionale per la non autosufficienza, altri ancora dal PNRR. Tutti con modalità di presentazione progettuale, tempi di sviluppo e rendicontazione diversi, che mettono spesso in difficoltà i soggetti che li attuano, anche per la gestione dei fondi tra annualità diverse, con conseguente difficile operatività in capo ai bilanci dei Comuni e degli Ambiti.

Al comma 6 si suggerisce di sostituire il termine "*assistenziali*" con il termine "*sociali*".

## Art. 7

Si ritiene utile prevedere il sostegno a eventi culturali, sportivi e turistici in cui le persone con disabilità non siano solo beneficiari, ma anche diretti promotori ed attuatori (a titolo di esempio, si cita la crescente diffusione del basket a livello regionale).

#### Art. 9

Rilevando positivamente l'integrazione delle versioni precedenti con il nuovo riferimento all'agricoltura sociale e autoimprenditorialità, si segnala però che l'intero articolo ha un baricentro fortemente spostato sul collocamento mirato, dimenticando gran parte della storia e delle attività dei vari SIL.

Non tutte le persone con disabilità seguite dai SIL, infatti, possono accedere a tale sistema.

Di fatto, le "anime" dei SIL regionali si concentrano su due distinti assi di lavoro:

- le attività effettuate ai sensi della LR 41/96 e quindi rivolte alla generale inclusione delle persone con disabilità, anche quelle che non avranno mai accesso a contesti lavorativi;
- le attività effettuate ai sensi della LR 18/05 e quindi più attente alla collaborazione tra il SIL ed i Centri per l'Impiego.

Sembra che il primo aspetto venga affievolito, se non tralasciato, dalla proposta di riforma presentata.

#### Art. 10

Il tema dei trasporti è uno dei più rilevanti: il CAMPP sta sostenendo una importante maggiore spesa dovuta per il 2021 e gran parte del 2022 per la gestione del sistema rispetto alle prescrizioni da Covid (dimezzamento delle persone trasportate con conseguente raddoppio delle tratte e km percorsi); le richieste di attenzione presentate dal CAMPP alla Regione per tale maggiore spesa derivante da una variabile "esterna" non hanno avuto risposta; il CAMPP, tra l'altro, non beneficia né di contributi regionali né da possibili fondi "a ristoro", mentre nel recentissimo decreto ristori sono state messe a disposizione delle risorse a livello nazionale, e quindi regionali, per il maggior caro energetico solo per servizi gestiti da soggetti del Terzo settore ed enti ecclesiastici. I consorzi, che sono forme associative di Comuni, quindi, sono state esclusi da ogni forma di sostegno.

Il regolamento di cui si parla al comma 2 dovrebbe prevedere quindi la possibilità di richiesta di contributi per il servizio trasporto, anche premiando forme innovative di partenariato tra enti pubblici e Terzo settore, come la coprogettazione in atto nel CAMPP per un servizio che da trasporto diventa di accompagnamento e quindi anche con finalità educative.

#### Art. 14

La norma potrebbe indicare i componenti *base* dell'Osservatorio ai quali, in base al regolamento di cui al comma 4, si aggiungeranno i vari soggetti ritenuti utili; un tanto per fissare già alcuni paletti nella composizione.

#### Art. 15

Si segnala il rischio che il piano citato abbia un destino simile a quelli previsti da altre normative e mai attuati: si vedano ad esempio i vari Piani previsti dalla LR 22/19 (art. 48 e 49), non ancora predisposti.

Si ritiene che oltre che dal CAL, sul Piano si dovrebbe esprimere, con un parere, anche la Consulta regionale per la disabilità.

## Art. 17

Comma 1: Buona la scelta del 1/1/24 per l'avvio della riforma, a regime, ritenendo quindi che il 2023 sia da considerarsi come un anno di programmazione e condivisione operativa.

Comma 1, lett. a) Dispiace che non sia stata superata la differenziazione per classi di età dei servizi per le persone con disabilità, visto che si citano, ad esempio e nuovamente, tipologie di servizi per persone con disabilità di età fra 14 e 35 anni.

In letteratura si parla sempre di più di progetto di vita e di transizioni tra le varie fasi di vita e quindi l'età anagrafica non dovrebbe essere un criterio di valutazione dirimente, ma un elemento su cui valutare la migliore appropriatezza di intervento per la persona con disabilità "in quel preciso momento della sua vita". Se pensiamo poi alla criticità dello sbarramento dei 18 anni per i minori con disabilità tra Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale (soprattutto per persone con disturbi dello spettro autistico) o al fatto che a 65 le persone con disabilità si ritengono dimissibili dai servizi per entrare in casa di riposo, ecco che ragionare per progetto di vita e non per carta di identità dovrebbe diventare una modalità corretta di lavoro.

È per questo motivo che il tema delle transizioni, già presente in alcune indicazioni operative regionali (su tutte il regolamento di attuazione dell'art. 20 bis della LR 41/96) dovrebbe diventare nei futuri assetti organizzativi delle Aziende sanitarie un vero e proprio "Servizio per le transizioni", multiprofessionale, che al momento della conoscenza della persona con disabilità ne valuta abilità, autonomie e aspettative e propone sostegni e inserimenti anche sperimentali e di breve durata in più servizi ed opportunità del territorio per identificare la soluzione migliore "in quel momento della sua vita".

Tale servizio dovrebbe arricchirsi di quelle figure professionali emergenti che in molte Aziende sanitarie non sono ancora presenti, come ad esempio il terapeuta occupazionale.

Comma 1, lett. b) Tra le varie competenze, le Aziende sanitarie dal 1/1/24 dovranno occuparsi delle soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione per persone con disabilità **complesse** (comma 1, lett. d).

I Comuni, tra le altre cose, dovranno occuparsi delle soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione (comma 5, lett. d).

Cosa differenzia le disabilità *complesse* del primo caso rispetto al secondo non è chiaro.

Comma 2: Tenuto conto delle dimensioni e numerosità dei Comuni di ASUFC, si ritiene molto difficile ed impegnativa una negoziazione tra l'Azienda e tutti i Comuni del territorio di sua competenza. Si potrebbe introdurre una modalità che pur confermando aspetti comuni e fissi che l'atto di intesa generale deve avere, possa tenere conto delle principali specificità territoriali.

Si segnala che esiste una differenza, dettata dalla normativa, tra gli Enti gestori di servizi per la disabilità (come il CAMPP) ed i soggetti gestori di servizi per la disabilità (come le cooperative sociali). Una specificazione in tal senso dovrebbe essere ripresa nel testo.

Comma 4: Si suggerisce una chiara specificazione del termine “ad esaurimento” relativo alla dotazione organica aggiuntiva, nel senso che deve essere garantita la continuità di tutto il personale del CAMPP nella futura organizzazione lavorativa.

**Comma 6**: È il punto più importante per il seguito e continuità del lavoro del CAMPP: si richiede una chiara specificazione relativamente alla “valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale”, prevedendo che le modalità di attuazione di cui al precedente comma 2 comportino precisi rapporti convenzionali con gli enti gestori di cui alla LR 41/96 come il Consorzio dei Comuni della Bassa Friulana.

Comma 8. Visto che nel resto della norma si parla di integrazione sociosanitaria e valutazione multidimensionale, che la LR 22/19 afferma che il progetto personalizzato è predisposto da un’equipe multiprofessionale, si ritiene non corretto che sia l’Azienda sanitaria, unilateralmente, a decidere “cosa, come e dove” delle persone con disabilità.

#### Art. 19

Da come è scritto l’articolo, sembra che i SIL escano dal sistema integrato dei servizi per la disabilità e si incastrino in modo completamente nuovo nei servizi delle aziende sanitarie.

Probabilmente, l’intento è di mettere a sistema nelle Aziende sanitarie i vari processi di inclusione tramite integrazione lavorativa che sono già in atto nei loro contesti con progetti curati dai Dipartimenti di Salute Mentale e i Servizi per le Dipendenze.

È per questo che il CAMPP ha letto con dispiacere il comma 1, dove di fatto l’integrazione lavorativa assume una valenza terapeutico-riabilitativa che sembra sanitarizzare il tema del lavoro, visto anche che i Comuni sembrano essere esclusi dalla progettazione lavorativa.

Anche in questo campo serve una visione di *equipe* per la valutazione dei progetti personalizzati: l’Equipe Multidisciplinare Territoriale (con i vari nomi che ha nei territori) non è stata ripresa con decisione.

Resta scoperta gran parte dell’utenza del SIL che ha invece finalità osservative, valutative, di transizione verso altri progetti di vita e che non possono essere inquadrati nell’alveo della terapia e riabilitazione.

Quanto sopra potrebbe essere in parte compensato dal comma 7, che pare introdurre il tema dei tirocini per l’inclusione approvati dalla Conferenza Stato Regioni nel gennaio 2015 e mai normati in FVG.

Ma il fatto che tali attività inclusive non abbiano compenso, ma finalità socioassistenziali sposta queste persone verso una sorta di mero assistenzialismo, mentre il lavoro del SIL, almeno del CAMPP, è molto diverso, con attenzione ed attività crescenti proprio nell’area della mediazione, osservazione, consulenza, più che del collocamento.




Figura 2 - Interventi del SIL distinti per macro tipologia.

Resta sullo sfondo, la urgente e necessaria uniformità a livello regionale del modello di lavoro dei vari SIL, che ad oggi hanno stili diversi, modalità di rendicontazione diverse, nessun sistema informatizzato regionale a supporto del loro lavoro amministrativo e progettuale.

**Art. 20**

Si ritiene di suggerire un aggiornamento della DGR 1032 del 01/6/2011 in tema di affidamento dei servizi sociali, visto che nel tempo sono cambiate le normative e ci sono state diverse innovazioni sul tema, specie per quanto riguarda la co-programmazione e co-progettazione.

**Art. 22**

Si ritiene di segnalare che le Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona (comma 3) sono ferme, salvo alcune integrazioni dettate dal Piano nazionale contro la povertà, al 2012.

**Art. 24**

Del budget di salute si parla da anni, ma non è mai stata impostata a livello regionale una seria azione di informazione, formazione e sperimentazione sul tema, se non nell'area della salute mentale.

Così i verbali delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) a livello distrettuale sono ancora legati a schemi tradizionali e non sviluppano il progetto di vita con i vari sostegni necessari e, di conseguenza, le risorse economiche da introdurre in una composizione a budget.

Ci si ferma al progetto e alla definizione della compartecipazione tra sanità e sociale in base ai LEA, con frequenti disaccordi e difficoltà nella loro applicazione.

Come detto più sopra, si dovrebbe approfittare del 2023 come anno di sviluppo della riforma per raffinare e sperimentare anche questo metodo di lavoro.

**Art. 26**

Il sostegno finanziario della riforma è un elemento decisivo ed estremamente importante.

Per questo si segnalano alcuni aspetti su cui si ritiene utile una sollecita analisi, anche a breve termine, per ogni possibile revisione che concretizzi un piano finanziario della riforma realmente sostenibile ed al contempo attento all'evoluzione della disabilità anche nella nostra regione:

- a) Ad oggi gran parte dei finanziamenti regionali agli enti gestori per la disabilità viene trasferita sulla base di un calcolo parametrico che divide i vari budget regionali a disposizione in base alla popolazione fra 14 e 64 anni residente nei vari territori di competenza; i grafici che seguono danno conto dell'andamento tra il 2020 ed il 2022 di alcuni dei principali fondi regionali accertati nei vari bilanci di previsione del CAMPP in rapporto con l'andamento delle PcD seguite dal CAMPP nelle ultime annualità:




Figura 3 - Alcuni dati principali di riepilogo su trasferimenti, utenti e spese del CAMPP

- b) Negli ultimi anni, e sarà così anche nei prossimi, la tendenza della popolazione è in diminuzione nei suoi valori assoluti, con il rischio quindi che i trasferimenti regionali vengano di conseguenza a diminuire;
- c) **ma non è questo il principale problema:** il sistema in atto non tiene conto nel modo più assoluto del sensibile aumento dell'intensità del lavoro "per e con" le persone con disabilità in carico: a titolo di

esempio, negli ultimi anni è decisamente in crescita il numero delle persone con disabilità in carico al CAMPP per cui è necessario il rapporto 1:1 (1 educatore completamente dedicato a lui/lei, con conseguente aumento delle ore di lavoro e costi degli educatori dedicati;




Figura 4 - Andamento rapporto educativo 1:1 nei servizi CAMPP

- d) un sistema regionale attento ai bisogni delle persone con disabilità ed alla importante differenza educativa ed assistenziale per ciascuna di esse dovrebbe quindi e necessariamente prevedere **indicatori e/o parametri** che possano tenere conto nel modo migliore possibile dell'aumento quantitativo dei bisogni e relativi sostegni necessari alle persone con disabilità;
- e) da segnalare poi che per il 2023 i servizi sociali hanno immaginato un accesso al sistema del CAMPP per circa 20 nuove persone con disabilità, alcune con autismo severo, e tale aspetto ad oggi non trova adeguato sostegno dai fondi regionali;
- f) stando così le cose, con le entrate regionali in diminuzione e l'utenza in aumento (salvo la previsione di liste di attesa....) i bilanci possono pareggiare solo con maggiori entrate dai Comuni (e quindi con possibili aumenti della compartecipazione richiesta ai cittadini) e quindi, paradossalmente, si rischia che la riforma della disabilità sia pagata dalle famiglie...).

Per questo la parte finanziaria della norma dovrebbe essere accompagnata da un lavoro urgente che consenta di costruire bilanci sociosanitari dotati di senso e realisticamente sostenibili e la previsione di un nuovo sistema di calcolo dei fondi per la disabilità.

**Per finire, ultima osservazione.**

Preme sottolineare che è sparito, rispetto alle varie versioni in progress del ddl, il riferimento alla promozione da parte della Regione di un sistema uniforme sul territorio regionale della compartecipazione delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie ai costi dei servizi.

Ad oggi, territori anche limitrofi hanno adottato sistemi diversi, con modalità di applicazione dell'ISEE anche non sempre corrette, tanto che ci sono evidenze di ricorsi da parte delle famiglie.

Viene così meno anche un livello essenziale, visto che, ad oggi, due persone con disabilità con gli stessi bisogni ma residenti in due Comuni diversi si trovano a pagare ad esempio importi diversi per la retta per lo stesso centro diurno frequentato.

IL PRESIDENTE  
Avv. Michele Tibald

IL DIRETTORE  
dott. Roberto Orlich